



COMUNE DI AMEGLIA

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 08.10.07

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

Norme generali ed organizzazione del Consiglio

Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 1 Materia del Regolamento

Art. 2 Diffusione

Art. 3 Interpretazioni del regolamento

Capo II – Presidenza del Consiglio

Art. 4 Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 5 Elezione del Presidente del Consiglio

Art. 6 Revoca del Presidente

Capo III – I Consiglieri

Art. 7 Durata della carica

Art. 8 Ruolo del Consigliere

Art. 9 Obbligo di astensione

Art. 10 Dimissioni

Art. 11 Nomine ed incarichi

Art. 12 Funzioni rappresentative

Art. 13 Diritto alla consultazione di atti e documenti

Art. 14 Indennità di presenza

Capo IV – Gruppi Consiliari

Art. 15 Costituzione del gruppo consiliare

Art. 16 Il Gruppo Misto

Art. 17 I Capogruppo

Art. 18 Ufficio Gruppi

Capo V – Conferenza dei Capigruppo

Art. 19 Conferenza dei Capigruppo

Art. 20 Commissioni consiliari permanenti

Art. 21 Funzionamento delle Commissioni

Art. 22 Verbali delle sedute

Art. 23 Convocazione della Commissione

Art. 24 Seduta della Commissione

Art. 25 Proposta della Commissione

Art. 26 Commissioni temporanee o speciali

Art. 27 Durata delle Commissioni

TITOLO II

Norme per la Convocazione del Consiglio Comunale

Capo I – Avviso di convocazione

Art. 28 Competenza

Art. 29 Contenuto e pubblicizzazione dell'avviso

Art. 30 Notifica ai Consiglieri e partecipazione al prefetto

Art. 31 Termini per la notifica

Art. 32 Convocazione d'urgenza

Capo II – Ordine del giorno

Art. 33 Norme di compilazione

Art. 34 Iscrizione proposte all'ordine del giorno

TITOLO III

Delle Assemblee consiliari

Capo I – Sede dell'Assemblea

Art. 35 La sala dell'Assemblea

Art. 36 Regolamento

Art. 37 Persone ammesse nella Sala consiliare

Art. 38 Disciplina del Pubblico

Art. 39 Polizia dell'Assemblea

Capo II – Le sedute consiliari

Art. 40 Attribuzioni e ruolo del Presidente

Art. 41 Il Segretario dell'Assemblea

Art. 42 Pubblicità e segretezza delle sedute

Art. 43 Attività ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale

Art. 44 Apertura dell'Adunanza

Art. 45 Numero legale dell'Assemblea

Art. 46 Nomina degli scrutatori

Capo III – Disciplina della discussione

Art. 47 Approvazione verbali sedute precedenti

Art. 48 Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

Art. 49 Argomenti ammessi alla discussione

Art. 50 Ordine di trattazione

Art. 51 Discussione

Art. 52 Disciplina degli interventi

Art. 53 Mozione d'ordine

Art. 54 Emendamenti

Art. 55 Formulazione di proposte da parte dei Consiglieri

Art. 56 Dichiarazione di improponibilità e inammissibilità

Art. 57 Questione personale

Art. 58 Sospensiva e pregiudiziale

Art. 59 Disciplina dei Consiglieri

Art. 60 Richiesta di votazione separata

Art. 61 Richiesta di chiusura della discussione

Art. 62 Chiusura della discussione

Art. 63 Astensione

Art. 64 Voto di fiducia

Art. 65 Ordine del giorno non esaurito

Art. 66 Chiusura della seduta consiliare

Capo IV – Della votazione

Art. 67 Sistema di votazione

Art. 68 Votazione distinta

Art. 69 Voto finale

Art. 70 Ordine della votazione

Art. 71 Dichiarazione di voto

Art. 72 Computo della maggioranza ed esito della votazione

Art. 73 Annullamento e ripetizione del voto

Capo V – Prerogative e diritti dei Consiglieri: interrogazione, interpellanze e mozioni

Art. 74 Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

Art. 75 Interrogazioni

Art. 76 Interpellanze

Art. 77 Mozioni

Art. 78 Disciplina delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 79 Diritti dell'interrogante

Art. 80 Diritti dell'interpellante

Art. 81 Disciplina della discussione sulle mozioni

Art. 82 Limitazioni

Capo VI – Verbale dell'Assemblea

Art. 83 Verbale delle adunanze

TITOLO I

Norme generali ed organizzazione del Consiglio

Capo I – Disposizioni preliminari

Articolo 1

Materia del Regolamento

Le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale nonché per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee sono stabilite dal presente regolamento secondo quanto dispongono la legge e lo statuto.

Art. 2

Diffusione

Una copia del presente Regolamento deve essere inviata al Sindaco e ai Consiglieri in occasione della notifica della elezione.

Art. 3

Interpretazioni del regolamento

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente che, col parere del Segretario comunale, le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo.

Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri rappresentati dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio che decide col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Durante le adunanze le decisioni su casi, eventualmente emersi, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, nonché l'interpretazione delle norme regolamentari, competono al Presidente del Consiglio sentito il Segretario comunale e, su casi di particolare rilevanza, la Conferenza dei Capigruppo.

Capo II – Presidenza del Consiglio

Art. 4

Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale, stabilisce l'ordine del giorno delle sue adunanze, esercita i poteri di polizia durante le sedute e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti del Comune.

Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni allo stesso attribuite, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea e dà attuazione a quanto gli è demandato, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo.

Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Il Presidente vigila sul funzionamento degli uffici per quanto riguarda il loro operato a supporto del Consiglio e delle sue articolazioni.

Può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti: atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività dell'Amministrazione e sulle sue motivazioni, ed essi devono essergli tempestivamente forniti.

Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai Consiglieri comunali relativamente al suo operato nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste per le interpellanze.

Cura l'applicazione del presente regolamento.

Promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti, il Difensore Civico, la consulta di direzione e di coordinamento degli uffici comunali, i rappresentanti del Comune presso Enti, organismi, aziende, istituzioni, società, associazioni, i Presidenti dei relativi consigli, i Presidenti degli Albi delle Associazioni e delle Consulte.

Art. 5

Elezione del Presidente del Consiglio

La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni viene convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano sino alla elezione del Presidente. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

È Consigliere comunale anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Espletate le operazioni di convalida ed eventuale surrogazione degli eletti, il Consiglio procede alla nomina del Presidente che viene eletto tra i componenti, escluso il Sindaco, a scrutinio segreto e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del Consigliere anziano. Alla nomina del Presidente si provvede in seduta successiva. In questa seconda votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta, se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto Presidente il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni. Esso dura in carica per la durata del Consiglio comunale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue funzioni sono assunte dal Consigliere individuato con le modalità di cui al comma tre.

Art. 6

Revoca del Presidente

Il Presidente del Consiglio può essere revocato dall'Assemblea, con il voto palese della maggioranza assoluta dei componenti, per gravi e comprovati motivi ed in particolare per:

a) reiterato rifiuto o ritardo nella convocazione del Consiglio richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri;

b) manifesta e reiterata parzialità o violazione delle norme statutarie e regolamentari nella conduzione dei lavori consiliari;

c) reiterate ed ingiustificate assenze in occasione delle sedute consiliari.

La proposta di revoca, motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati viene messa in discussione non prima di venti giorni e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione.

La proposta viene discussa e votata all'inizio della seduta. Se approvata, la revoca è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.

Capo III – I Consiglieri

Art. 7

Durata della carica

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge ed inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti.

I consiglieri entrano in carica dalla data della loro proclamazione ed, in caso di surrogazione, appena dotata la relativa delibera, la quale diviene immediatamente esecutiva.

Art. 8

Ruolo del Consigliere

Ciascun consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà di azione, di opinione e di voto.

Art. 9

Obbligo di astensione

I Consiglieri debbono astenersi dalla discussione e votazione di deliberazioni che trattino interessi propri o di loro parenti o affini.

Qualora si verificano casi in cui qualche consigliere debba astenersi a norma di legge, dal partecipare alla votazione, il Presidente ne dà avviso all'interessato.

Art. 10

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni.

Art. 11

Nomine ed incarichi

La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni avviene direttamente da parte del Consiglio nei soli casi in cui essa gli sia espressamente riservata per legge.

Nelle ipotesi diverse dalle precedenti, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Qualora le nomine per uno stesso Ente prevedano più di un rappresentante uno deve essere assegnato alle minoranze.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 12

Funzioni rappresentative

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni il presidente può nominare un'apposita delegazione.

Art. 13

Diritto alla consultazione di atti e documenti

Ai sensi dello Statuto comunale la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 14

Indennità di presenza

I Consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza alle assemblee consiliari ed alle commissioni secondo quanto disposto dalla legge.

Capo IV – Gruppi Consiliari

Art. 15

Costituzione del gruppo consiliare

Di norma i Consiglieri eletti in una stessa lista formano un unico gruppo in seno al Consiglio comunale, salvo diversa volontà espressa dai Consiglieri.

Un gruppo consiliare è costituito da un minimo di due Consiglieri comunali, il singolo Consigliere si costituisce in gruppo consiliare qualora risulti l'unico eletto della propria lista in qualità di candidato sindaco.

La costituzione dei gruppi consiliari avviene in seguito all'elezione del Presidente del Consiglio comunale che ne ratifica la creazione.

A discrezione del Presidente può essere concessa la costituzione di gruppi consiliari con un solo componente, qualora il Consigliere richiedente dimostri che la sua costituzione in gruppo dia rappresentanza consiliare a partiti politici, associazioni di cittadini, comitati civici o ad altre realtà locali rappresentative di parte della popolazione amegliese.

I Consiglieri, che abbiano dichiarato di non voler appartenere al gruppo consiliare in cui sono stati eletti o che hanno deciso di voler costituire gruppi separati, alla prima assemblea del neo eletto Consiglio entrano a far parte del gruppo misto.

Art. 16

Il Gruppo Misto

Fanno parte del Gruppo Misto i Consiglieri comunali che non vogliono appartenere al gruppo comune degli eletti nella stessa lista, di tale gruppo consiliare possono far parte sia consiglieri di maggioranza sia di opposizione.

Art. 17

I Capigruppo

Ciascun gruppo comunica al Segretario Generale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto, o all'atto di richiesta di costituzione di un nuovo gruppo consiliare. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto più preferenze individuali.

Il Capogruppo rappresenta tutti i Consiglieri comunali del suo gruppo, ne segue la linea politica e ne coordina l'attività in Consiglio, partecipa alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 18

Ufficio Gruppi

Il Presidente del Consiglio comunale, per l'esplicazione funzioni consiliari, mette a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

Capo V – Conferenza dei Capigruppo

Art. 19

Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo sono costituiti in conferenza permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

Della Conferenza fanno parte il Sindaco o il suo vice, il Presidente del Consiglio, i Capigruppo. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, in sua assenza dal Sindaco.

I consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Le proposte della Conferenza dei capigruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal Segretario Comunale o da altro dipendente dallo stesso incaricato.

Ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ai partecipanti alla conferenza si applicano le norme valide per le sedute consiliari.

Capo VI – Commissioni Consiliari

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti Commissioni consiliari permanenti :

- Affari generali ed istituzionali
- Assetto ed uso del territorio
- Sanità e politiche sociali
- Controllo, garanzia e partecipazioni comunali

Le commissioni sono composte da cinque consiglieri nominati con criterio proporzionale (tre di maggioranza e due di minoranza) nella prima riunione successiva a quella di insediamento.

Ogni Consigliere rappresenta il numero di Consiglieri del gruppo di appartenenza;

Sentito il parere unanime della Conferenza dei Capigruppo il Presidente del Consiglio può decidere di limitare la composizione della Commissione a due membri di maggioranza ed uno di minoranza.

Il Sindaco è membro di diritto di ciascuna commissione, la sua partecipazione è discrezionale.

Art. 21

Funzionamento delle Commissioni

Ciascuna commissione nomina un presidente ed un vicepresidente, ed all'inizio di ogni seduta nomina tra i consiglieri presenti un segretario verbalizzante. La commissione "Controllo e garanzia" è presieduta da un consigliere dell'opposizione.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare gli assessori quando sono trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza o il sindaco quando questi lo ritenga opportuno. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare ai lavori il Segretario Generale ed i Capi Area degli uffici comunali con funzioni esclusivamente consultive.

Art. 22

Verbali delle sedute

Di ogni seduta delle commissioni è redatto un verbale in forma sintetica; copia dello stesso viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede alla diffusione ai Capigruppo consiliari ed agli Assessori interessati.

Art. 23

Convocazione della Commissione

La convocazione delle commissioni è fatta dal Presidente almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti la commissione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli Assessori interessati.

La convocazione della commissione può essere richiesta dal Sindaco, dagli assessori o da due membri indicando gli argomenti che si vogliono trattare. In detti casi, il presidente della commissione dispone la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 24

Seduta della Commissione

Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.

Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti alla seduta.

Art. 25

Proposta della Commissione

Le proposte delle commissioni sono poste in discussione nella prima riunione del Consiglio comunale successiva alla trasmissione del verbale della seduta.

Le proposte delle Commissioni permanenti di norma sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio, il Presidente ha la possibilità di accettare o negare la discussione.

Art. 26

Commissioni temporanee o speciali

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di problemi particolari fissandone la competenza, i poteri e la durata.

Per la composizione ed il funzionamento si applicano gli articoli precedenti che disciplinano le commissioni permanenti.

Art. 27

Durata delle Commissioni

Le Commissioni hanno la stessa durata del Consiglio comunale.

TITOLO II

Norme per la Convocazione del Consiglio Comunale

Capo I – Avviso di convocazione

Art. 28

Competenza

Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, a mezzo avvisi scritti, e ne fissa l'ordine del giorno sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo.

Art. 29

Contenuto e pubblicizzazione dell'avviso

L'avviso di convocazione deve chiaramente indicare la sede, il giorno, l'ora e l'ordine degli argomenti da trattare nella seduta

Esso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, comunicato alla stampa e riprodotto in manifesti da affiggersi in luoghi di pubblica frequentazione, almeno uno per frazione.

Art. 30

Notifica ai Consiglieri e partecipazione al prefetto

L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo posta, oppure tramite un messo comunale, assicurando, comunque, il rispetto dei tempi previsti dai successivi articoli.

Il messo deve rimettere alla segreteria Comunale, dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta.

I Consiglieri possono designare un loro rappresentante residente nel Comune indicando, il nome e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere notificati gli avvisi di convocazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale dovrà partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo casi d'urgenza.

Art. 31

Termini per la notifica

L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie e straordinarie deve essere notificato ai Consiglieri entro i termini previsti da Statuto.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione

Nel caso che, dopo avere effettuato le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti nel frattempo sopravvenuti, occorre darne avviso

scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

Art. 32

Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i Cittadini.

In tale ipotesi l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima e la notifica potrà essere fatta anche per via telegrafica.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può decidere, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

Capo II – Ordine del giorno

Art. 33

Norme di compilazione

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria, straordinaria e d'urgenza, ne costituisce l'ordine del giorno

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli oggetti che verranno trattati.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario Comunale.

Art. 34

Iscrizione proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete all'autorità governativa, alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

Le proposte da trattarsi devono essere presentate per iscritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate dallo schema di delibera che si intende sottoporre all'Assemblea.

Di norma la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile ; il Presidente può decidere di non iscriverla, sentito il Segretario Comunale, qualora non ravvisi la competenza del Consiglio a trattare la pratica, oppure se sulla stessa abbiano espresso parere contrario i funzionari deputati o manchi la copertura finanziaria della spesa. Di tale eventuale decisione, il Presidente deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente entro 15 gg da quello in cui pervenne la richiesta.

Il Presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione, da almeno un quinto dei consiglieri.

TITOLO III

Delle Assemblee consiliari

Capo I – Sede dell'Assemblea

Art. 35

La sala dell'Assemblea

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo municipale o nell'idonea sede adibita a tale scopo dal Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

I consiglieri possono avanzare al Presidente proposte in tal senso.

Nei giorni di seduta, dietro la Presidenza del Consiglio comunale, sarà collocato il Gonfalone del Comune di Ameglia, la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea, significanti la dignità e l'importanza delle Istituzioni di cui il Consiglio comunale è parte.

Art. 36

Regolamento

Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

Art. 37

Persone ammesse nella Sala consiliare

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nella parte della Sala riservata al pubblico può accedere qualsiasi cittadino.

Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata, ad esclusione delle Assemblee celebrate "a porte chiuse" che non prevedono la presenza del pubblico.

Nessuna persona estranea al Consiglio ed alla Giunta può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone, funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

Ai rappresentanti della stampa, ove richiesto e possibile, sarà riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico. Ai giornalisti è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

Art. 38

Disciplina del Pubblico

Chiunque acceda alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di nessun genere e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 39

Polizia dell'Assemblea

La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse chi causi il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati dalla Legge Pubblici Ufficiali.

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio o ai suoi membri, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente, previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.

La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente.

Capo II – Le sedute consiliari

Art. 40

Attribuzioni e ruolo del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale ed esercita le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio Comunale
- convoca la Conferenza dei Capigruppo
- dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori
- precisa i termini delle questioni su cui si vota
- dispone per le votazioni e ne proclama l'esito
- mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 41

Il Segretario dell'Assemblea

Il Segretario comunale è segretario dell'Assemblea consiliare; in caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario.

Quando il Segretario comunale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento in esame del Consiglio Comunale, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età con l'obbligo di farne menzione nel verbale.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti la qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 42

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio deve deliberare con l'esclusione del pubblico quando si tratti di questioni che prevedono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata di persone specifiche, sui meriti e demeriti di singoli o gruppi di persone, sulla moralità e, in genere, sulle qualità o i fatti personali.

Art. 43

Attività ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria secondo quanto disposto dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento. Le norme previste al presente Titolo si riferiscono sia alle sedute ordinarie sia a quelle straordinarie.

Art. 44

Apertura dell'Adunanza

L'adunanza del Consiglio comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario per accertare l'esistenza del numero legale.

La seduta è dichiarata aperta dal Presidente non appena sia stata costatata la presenza del numero legale dei consiglieri.

Qualora il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nella convocazione, il Presidente deve dichiarare deserta l'adunanza e, a cura del Segretario è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al Consiglio quelle comunicazioni che non comportino un atto deliberativo.

Qualora uno o più consiglieri giungano in ritardo rispetto all'inizio dell'assemblea verranno considerati presenti dal momento del loro arrivo di cui verrà presa nota nel verbale d'assemblea.

Qualora durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo sospensione di massimo trenta minuti per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Art. 45

Numero legale dell'Assemblea

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene all'assemblea almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco.

Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima ma non nel numero dei votanti.

Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.

Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, deve darne avviso motivato al Presidente.

Art. 46

Nomina degli scrutatori

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nell'accertamento dei risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

Gli scrutatori (unitamente al Presidente ed al Segretario) hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità e di procedere al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta.

Capo III – Disciplina della discussione

Art. 47

Approvazione verbali sedute precedenti

Al primo punto dell'Ordine del giorno viene inserita l'approvazione del verbale della seduta precedente, esso deve essere stato reso visionabile almeno per sette giorni lavorativi in cui i consiglieri presenti alla seduta possono avanzare osservazioni sul contenuto del verbale stesso alla Presidenza del Consiglio comunale o proporre modifiche ed integrazioni.

A seguito dei rilievi alla verbalizzazione dell'Adunanza, il Presidente sentito il Segretario dell'Assemblea decide se integrare il verbale.

Art. 48

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente e/o il Sindaco fanno le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su essi. Sulle comunicazioni del Presidente o del Sindaco un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'O.d.g. dell'adunanza successiva.

Art. 49

Argomenti ammessi alla discussione

Dopo le comunicazioni del Presidente, e gli eventuali interventi dei Consiglieri, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola durante la celebrazione di eventi o per commemorazioni di grande importanza.

Durante la seduta non sono ammessi discorsi o manifestazioni contro i principi sanciti dalla Costituzione, contro la legge, contro lo Statuto comunale o contrastanti con il presente Regolamento.

Art. 50

Ordine di trattazione

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precedenza delle proposte dell'autorità governativa e regionale.

La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio senza discussione.

Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza e si procederà a porte chiuse ed in assenza di pubblico nella parte di discussione oggetto di specifici argomenti personali.

Art. 51

Discussione

La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, prosegue con la relazione del Sindaco e/o dell'Assessore proponente, dei relatori eventualmente designati dalle commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale o dei Consiglieri incaricati dal Consiglio.

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire od offendere.

Nella discussione non è stabilito per i consiglieri un limite di tempo, tuttavia nei casi di urgenza il Presidente può, di volta in volta, fissare un limite massimo. Qualora l'intervento abbia una durata eccessiva e si riscontri palesemente una voluta prolissità nel linguaggio per allungare i tempi della discussione, il Presidente può invitare l'oratore a concludere l'intervento. Il consigliere ha diritto ad eventuale replica al Presidente o al relatore di non oltre cinque minuti.

Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione ma non dopo la chiusura di essa, se non per fornire eventuali e più approfondite spiegazioni sulla proposta di delibera.

Art. 52

Disciplina degli interventi

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per una questione di carattere incidentale, o per dichiarazione di voto.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni può togliergli la parola per il resto della discussione.

Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi.

Art. 53

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente la mozione il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, può parlare un oratore per ciascun gruppo Consiliare per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 54

Emendamenti

Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente prima della discussione della proposta, o delle singole parti di essa, alle quali si riferiscono. Sono da considerarsi emendamenti anche le sostituzioni o aggiunte alle proposte di delibera o a loro parti.

Gli emendamenti o articoli aggiuntivi possono essere presentati da ogni consigliere.

Il Presidente può ritenere di non accettarli con giustificato motivo e si intendono così ritirati, tuttavia, qualora facciano richiesta un quinto dei consiglieri presenti di porli in discussione, vengono ugualmente posti in votazione.

Se gli emendamenti vengono accettati sono posti senz'altro in discussione.

Nessun emendamento è ammesso quando sia già stata chiusa la discussione sulla proposta o su singole parti di essa, alle quali l'emendamento si riferisce.

Art. 55

Formulazione di proposte da parte dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di far proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

Le proposte di cui sopra sono effettuate per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione.

Al termine della discussione generale, il Sindaco ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

Art. 56

Dichiarazione di improponibilità e inammissibilità

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 57

Questione personale

È questione personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

La parola per questione personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene, temporaneamente sospesa dal Presidente.

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di questione personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 58

Sospensiva e pregiudiziale

La domanda di sospensiva e la questione pregiudiziale possono essere presentate da ciascun consigliere prima che inizi la discussione di merito; se si vogliono proporre a discussione in corso devono essere formulate per iscritto e firmate da almeno tre consiglieri. Esse saranno discusse e poste in votazione prima che si proceda, o si prosegua, con la discussione di merito. Su di esse un solo Consigliere, oltre il proponente, sarà ammesso a parlare in favore e non più di due contro.

Art. 59

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente deve richiamarlo.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite.

In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall'aula.

Art. 60

Richiesta di votazione separata

Ogni Consigliere può richiedere che si votino separatamente le parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta.

Art. 61

Richiesta di chiusura della discussione

La domanda di chiusura della discussione deve essere presentata da almeno cinque consiglieri. Su di essa non possono parlare che due consiglieri, uno a favore ed uno contro: dopo di che il Presidente la pone ai voti del Consiglio per alzata di mano.

Art. 62

Chiusura della discussione

Dopo la relativa trattazione quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti; segue la votazione nelle modalità indicate al Capo IV del presente Regolamento.

Art. 63

Astensione

L'astensione dei consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni, perché interessati ai sensi di legge, importa l'obbligo dell'allontanamento dalla Sala consiliare durante l'intera trattazione dell'affare e non solo durante la votazione.

Art. 64

Voto di fiducia

Il Sindaco può eccezionalmente, in relazione all'andamento della discussione ed all'importanza dell'affare, porre la questione di fiducia, dando alla votazione tale significato.

Art. 65

Ordine del giorno non esaurito

Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia previsto e indicato nell'ordine stesso, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno e alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale, salvo che nulla sia stato disposto in merito.

In quest'ultimo caso la determinazione del giorno in cui deve avere luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente sentita la conferenza dei Capigruppo ed il Sindaco, con l'avvertenza di fissarne la data almeno due giorni dopo, affinché i relativi avvisi di convocazione possano essere recapitati 24 ore prima.

Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione, qualora il giorno della successiva adunanza venga stabilito dal Consiglio, deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

Ne consegue che le sedute successive sono da considerarsi come continuazione della prima.

Art. 66

Chiusura della seduta consiliare

Il Presidente dichiara sciolta la seduta:

- a) Quando sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e siano state eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni;
- b) Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale.

Il Consiglio Comunale, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, può in qualunque momento dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, facendone particolare menzione nel processo verbale.

Capo IV – Della votazione

Art. 67

Sistema di votazione

La votazione è palese o segreta secondo le norme di legge.

L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri presenti.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che i voti espressi risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario. Degli astenuti si tiene nota nel verbale.

Dopo dichiarato l'esito della votazione, senza contestazioni, le schede vengono distrutte.

Art. 68

Votazione distinta

Ciascuna proposta deve essere deliberata con votazione distinta.

L'ordine da seguire è quello disposto nell'O.d.g. o, in alternativa, quello ritenuto opportuno dal Consiglio.

Art. 69

Voto finale

Il voto finale su ogni proposta, formalmente articolata in più parti aventi avuto votazioni distinte, ha luogo immediatamente dopo che si è esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

Art. 70

Ordine della votazione

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

1) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione.

2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo

3) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento.

4) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.

5) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti, o articoli, ovvero quando, la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri

6) Il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 71

Dichiarazione di voto

Chiusa La discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra sinteticamente la posizione del gruppo.

E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola solo per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza al fine di motivare il proprio voto.

Ciascuna dichiarazione di voto non può avere una durata superiore a 5 minuti.

Art. 72

Computo della maggioranza ed esito della votazione

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la deliberazione non è valida.

Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.

I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

Art. 73

Annullamento e ripetizione del voto

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Capo V – Prerogative e diritti dei Consiglieri: interrogazione, interpellanze e mozioni

Art. 74

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto d'accesso ad atti e documenti degli uffici e dell'Archivio comunale. Ogni Consigliere può fare interrogazioni svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'Archivio comunale.

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 75

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

Un Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se richiede risposta scritta o orale. In mancanza di tale indicazione la risposta sarà orale.

L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, nella quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare brevemente e dichiararsi soddisfatto o meno.

Art. 76

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune.

Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal presente regolamento, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

Lo svolgimento deve essere contenuto entro 10 minuti e la replica entro 5 minuti.

Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere e la mozione stessa può essere inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 77

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

La mozione può essere presentata anche nel corso della seduta a conclusione delle discussioni avvenute.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali deve aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Art. 78

Disciplina delle interrogazioni e delle interpellanze

Le interrogazioni e le interpellanze sono rivolte al Sindaco e devono essere presentate al Presidente del Consiglio comunale che ha cura di presentarle alla discussione nella prima riunione del Consiglio comunale.

Il testo dell'interrogazione e dell'interpellanza deve riguardare materie specifiche dell'Amministrazione o ad essa collegate; può altresì riguardare affari di particolare interesse per la Comunità amegliese anche se non di competenza comunale, in tal caso si darà luogo ad una mozione per incaricare il Sindaco di farsi rappresentante della Comunità di fronte alle autorità competenti in tale affare.

Le interrogazioni e le interpellanze di regola sono scritte, tuttavia qualora emergano durante la discussione in Consiglio, possono essere ammesse in forma orale.

Il Presidente, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di cui agli articoli precedenti, curerà, in sede di predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio che gli Assessori competenti predispongano la risposta alle interpellanze e alle interrogazioni.

Art. 79

Diritti dell'interrogante

L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa è iscritta all'o.d.g. dell'Assemblea successiva.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente previo assenso degli interroganti.

Interrogazioni simili o aventi per oggetto due aspetti strettamente connessi ad uno stesso affare e presentate dal medesimo interrogante possono essere soddisfatte in una stessa risposta, dando annuncio che si intende con uno stesso intervento rispondere a più interrogazioni dell'interrogante.

Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere cinque minuti.

Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 80

Diritti dell'interpellante

L'interpellante svolgerà la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o di chi per esso: dopo la risposta egli dichiarerà se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Qualora non si dichiari soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, dovrà presentare una mozione che sarà letta dal Presidente al Consiglio.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi consigliere potrà presentare una mozione sull'oggetto dell'interpellanza. Tra più mozioni si prende in esame solo quella presentata per prima al banco della presidenza.

Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente, se non vi è opposizione da parte degli interpellanti.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 81

Disciplina della discussione sulle mozioni

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare le mozioni.

Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.

Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a dieci minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

Art. 82

Limitazioni

Non è consentito ad un Consigliere di svolgere più di tre interrogazioni, interpellanze o mozioni nella stessa adunanza.

Capo VI – Verbale dell'Assemblea

Art. 83

Verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è redatto dal Segretario che assiste alle sedute (pubbliche e segrete) il processo verbale, che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Esso verrà reso disponibile ai consiglieri entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea nell'ufficio del Segretario comunale e nei modi indicati dal presente regolamento.

Il Processo verbale, che costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della

convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, le indicazioni delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati sinteticamente; per la completezza dell'intervento fa fede la registrazione magnetica, che può essere trascritta a richiesta del Presidente e dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di alcune considerazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e l'esito delle votazioni medesime.

Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose per i Consiglieri e per gli estranei o per le Autorità
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume.